

COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n°2 del 29 Aprile 1908
(a seguito della richiesta di modifiche da parte del Ministero LL.PP.).

PROCEDIMENTI

- * Approvazione delibera C.C. n°2 del 29 Aprile 1908
- * **Pubb**licazione Albo Municipale dal 30 Aprile 1908 al
- * Approvazione G.P.A. - Atto n° 458 del 26 Giugno 1908
- * Visto del Prefetto n° 4691 Reg. del 2 Luglio 1908 (Prot.10902 del 1.7.1908)
- * Ripubblicazione Albo Municipale dal
- * Efficacia dal
- * Omologazione Ministero LL.PP. - Atto n°

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

- * Processo verbale della seduta del 29 Aprile 1908 relativa alla delibera di approvazione n° 2/1908

NOTE

- Il nuovo testo è stato approvato in seguito alla richiesta di modifiche da parte del Ministero LL.PP. alla precedente D.C.C. n° 1 del 2.5.1907 di approvazione del Regolamento Edilizio.
- Il nuovo testo non è stato omologato dal Ministero LL.PP.-

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986



N.° 11.000.000.000
VISTO PER SESTO GIORNO SESSANT
PADOVA L. 1908
IL RICEVITORE

Testo tratto dalla raccolta a stampa delle
deliberazioni di C.C. relative all'anno 1908.

529

(Seduta 29 aprile)

29-4-1908

REGOLAMENTO EDILIZIO
DEL
COMUNE DI PADOVA

CAPO I.

Pratiche preventive alla esecuzione delle opere

Art. 1

Prima di intraprendere nuove costruzioni, di modificare le costruzioni esistenti, di eseguire o modificare decorazioni o tinte visibili da luogo pubblico, e di apporre nell'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, tende, padiglioni, stendardi, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali, deve essere prodotta domanda al Sindaco onde riconosca e dichiarare nulla ostare nei riguardi di ornato, e della viabilità pubblica. Il Sindaco delibera sentito il voto della Commissione di edilizia e d'ornato e dell'Ufficio Civico dei LL. PP. Riguardo agli appoggi di condutture aeree sulle facciate delle case per trasmissione di energia elettrica, le norme da prescriversi saranno determinate caso per caso dal Sindaco a sensi della prima parte e della lettera *e* dell'art. 12 del regolamento approvato con R. D. 25 ottobre 1895 n.° 642.

Art. 2

E' necessaria speciale domanda alla Giunta municipale per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzioni di ponti, di assiti od altri ripari. La Giunta delibera su tale domanda in modo definitivo.

Art. 3

Le domande di cui agli art. 1 e 2 dovranno essere regolari in linea di bollo, contenere tutte le notizie opportune ed indicare il giorno per l'inizio del lavoro. A corredo delle domande per qualsiasi delle opere contemplate all'art. 1 dovrà essere prodotto il relativo disegno. Se questo sarà in un solo

esemplare verrà trattenuto dall'Ufficio Civico dei LL. PP. Se il richiedente lo produrrà in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, gli sarà restituito con analoga menzione.

I disegni dovranno essere firmati da un Ingegnere o da un Architetto salvo i casi in cui il Sindaco, udito l'Ufficio dei LL. PP. o la Commissione di edilizia, riconoscesse, per la poca importanza del lavoro, sufficiente la firma del proprietario o di un suo rappresentante.

Le domande per opere di pittura o di scultura che dovessero essere esposte al pubblico potranno essere presentate con la sola firma dell'artista.

Le domande dovranno di regola essere evase nel termine non maggiore di un mese dalla presentazione. Se fosse necessario un termine maggiore, il Sindaco, prima del compiersi del mese dalla detta presentazione, ne darà avviso al richiedente indicando i motivi di ciò e il giorno nel quale l'evasione avrà luogo.

Art. 4.

I disegni saranno presentati in scala metrica in rapporto del 10/10 per l'insieme dell'opera e di 1:20 per i dettagli, seguendo numericamente le misure principali. Ai disegni sarà unita una planimetria generale della località in scala almeno di 1:1000 dalla quale apparisca la precisa ubicazione della costruzione in relazione alle vicine.

Art. 5.

Trattandosi di rinnovazioni o restauri di un fabbricato, i tipi dovranno rappresentare distintamente il prospetto esistente dell'edificio, ed il nuovo che si intende di sostituirgli con tutti i dati richiesti dall'art. 4.

Art. 6.

Alle domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno pure unirsi i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Se tali disegni verranno presentati in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, sarà restituito al produttore con analoga menzione.

Dovrà essere comunicato al Sindaco anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Art. 7.

Il nulla osta dato dalla Giunta in base al presente regola-

(Seduta 29 aprile)

mento s' intende impartito soltanto per ciò che attiene all' ornato, all' igiene e alla pubblica viabilità e non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della regolarità del progetto in linea tecnica nè di appartenenza dell' area al richiedente, e non lo dispensa dall' osservare le disposizioni consentite nella legge e nei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica e di igiene.

Art. 8.

Se venga rifiutato il nulla osta ad alcuna delle opere contemplate nell' art. 1, sarà data comunicazione al richiedente dal Sindaco del voto della Commissione edilizia.

Se venisse additata l' opportunità di varianti, il richiedente, che intenda uniformarvisi, dovrà presentare nuovi tipi.

Art. 9.

La concessione di occupazione di aree pubbliche mentovata nell' art. 2 che non contenesse l' espressa prefissione di un termine cesserà di avere effetto se il lavoro in contemplazione del quale fu fatta non venisse iniziato entro sei mesi o dopo iniziato non fosse regolarmente proseguito.

CAPO II.

Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere*Art. 10.*

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all' opera con un assito presentando la domanda relativa all' Autorità Municipale, la quale prescriverà le norme da eseguirsi.

Prima dell' impianto dell' assito il costruttore dovrà addivene in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti

devono aprirsi all'interno ed esser mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante la sospensione dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Art. 11.

Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi a imporre la collocazione di segnali che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità Municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

Art. 12.

Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manometersi dal privato in base a concessione fattagli si trovassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltiti od infissi di qualsiasi genere di appartenenza del Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Sindaco del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione. Le cose suddette saranno spostate a spese di lui e a cura del Municipio.

Art. 13.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi che si deve accendere al cadere del giorno e mantenerla accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

Art. 14.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.



VISTO PER VERBA... SESSANTA
PADOVA L.

LL. RICEVITTORE

533

(Seduta 29 aprile)

Art. 15.

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari onde garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2.50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da compromettere la sicurezza. Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

Il Sindaco potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

Art. 16.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci, o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Sindaco provvederà a termini di legge.

Art. 17.

Nel riformare le fronti sì esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia

pei passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

E' quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità. Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento e sempre sotto la responsabilità di chi fabbrica.

Art. 18.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non sieno di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

Art. 19.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che sieno. Questi e quelli devono esser calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere imposte dal Sindaco a seconda dei casi.

Art. 20.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica sieno sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dalla Giunta municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

Art. 21.

Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse

(Seduta 29 aprile)

arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale, il Sindaco provvederà a norma di legge.

Art. 22.

Durante l'esecuzione di opere murarie, i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità governativa o municipale prescritta dai regolamenti.

CAPO III.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica.

Art. 23.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'ufficio tecnico, che riferisce immediatamente in proposito al Sindaco, il quale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi dell'art. 151 n.° 15 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 n.° 164.

Art. 21.

Gli apparecchi di riscaldamento devono essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio. Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe, ecc. devono possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumaiuoli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

Non è permessa la costruzione di cessi visibili dalla pubblica via.

Art. 25.

In generale dovranno per ogni fabbricato, e secondo la sua destinazione, essere osservate tutte le disposizioni legislative e quelle dei regolamenti governativi e municipali.

CAPO IV.

Altezza delle case - Opere esteriori ai fabbricati

Art. 26.

Qualunque fabbrica da erigersi o costruirsi dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza, salvo casi speciali, sarà determinata nella proporzione del doppio della larghezza della strada. Qualora esistano portici, la larghezza di questi sarà computata per metà nella larghezza della strada.

Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenti due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale, potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore.

Art. 27.

Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo precedente.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dal Sindaco sentita la Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 28.

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 4. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 4. A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici a solaio dovranno essere a cura



VISTO PER IL PRESIDENTE
PADOVA L.

IL RICEVITORE

537

(Seduta 29 aprile)

e spese del proprietario soffittati a vólta o con altro materiale escluso il soffitto a canniccio.

Art. 29.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dal Sindaco.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dal Sindaco.

Art. 30.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall' Ufficio Civico dei Lavori Pubblici.

Art. 31.

Le finestre dei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando fossero constatate l' assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, e la necessità di praticarle sul piano del marciapiede, saranno munite di lastre di pietra o metallo con trafori della larghezza massima di cm. 4 o di cristallo d' uno spessore conveniente.

Art. 32.

I balconi sporgenti sulla strada pubblica non potranno avere una sporgenza dal muro maggiore di metri 1.20, nè potranno esser fatti ad altezza minore di metri 4 dal piano stradale.

Art. 33.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l' altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell' area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d' accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dalla Giunta municipale.

Art. 34.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre comprese anche quelle di cantina e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite solidamente e in pietra da taglio o cemento.

Art. 35.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle.

Art. 36.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case senza esplicito permesso della Giunta municipale, braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via più di metri 1.50 e ad altezza inferiore di metri 3.

Art. 37.

Tutte le imposte ed i battenti di porte e botteghe fatte nuove o restaurate, che si trovino sulla linea del suolo stradale, dovranno aprirsi all'indietro, fatta eccezione per i serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da insegna; i quali però quando sono aperti devono essere fermati saldamente al muro al quale vengono addossati. Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri 2.50 non potranno essere munite di inferriata sporgente nè di battenti o persiane apertisi all'infuori.

Le imposte delle finestre dei piani superiori non saranno possibilmente a volata se non costruite a giorno e munite di solida ferramenta di sostegno.

Art. 38.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile della pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

Art. 39.

Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque

(Seduta 29 aprile)

piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchi di galleria è tollerato lo scarico delle piovaue a raso suolo e sotto allo scarico a raso suolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30×0.40 .

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un' altezza non minore di metri 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

Art. 40.

Nel caso di rottura di qualche tubo di condotta delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario che verrà prescritto dal Sindaco.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un' altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l' acqua cada fuori dei marciapiedi.

Art. 41.

Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Art. 42.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati, si dovrà chiedere il nulla osta del Sindaco, presentando regolare istanza come all' articolo 1 accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi.

Art. 43.

Ottenuto regolare nulla osta di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale e cioè a fare tutto il fabbricato progettato e senza varianti che non sieno state regolarmente approvate.

Art. 44.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno sta-

bile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

Art. 45.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni al Sindaco.

Art. 46.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I possessori di facciate decorate sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. I possessori di facciate non decorate o non notevolmente decorate devono mantenere le facciate stesse pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta in armonia con lo stile antico e moderno ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno il Sindaco farà regolare diffida ai proprietari di case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra accordando tre mesi di tempo per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino a detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni 20. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi articoli 76-77-78. La contravvenzione e il pagamento eventuale dell'oblazione in conformità ai detti articoli non esonerano il proprietario dall'esecuzione del restauro anche senza nuova diffida e ove tale restauro non venga fatto potrà esser rilevata senz'altro nuova contravvenzione pure applicando i predetti articoli 76-77-78 del presente regolamento.

Art. 47.

Il Sindaco per ragioni di pubblico servizio, previo avviso all'interessato, ha facoltà di far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie, internandoli quanto occorre nei muri:

- a) le mensole, i ganci, i tubi ecc. per la pubblica illuminazione a gas;
- b) i ganci ed i sostegni per fili conduttori elettrici;
- c) le nicchie e le lastre pei pubblici pisciatoi;
- d) le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli.



NE
VISTO PER SOGGERE A DENT: SESSANTA
PADOVA LI
IL RICEVITORE

541

(Seduta 29 aprile)

Art. 48.

I numeri civici, collocati su ogni singolo fabbricato a cura del Sindaco, devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto.

Gli indicatori delle vie sono apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dal Sindaco ed il proprietario delle case non può sottrarli alla pubblica vista.

Art. 49.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna, o cartello, o scritta.

Art. 50.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accessi, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

Art. 51.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediatamente notizia all'Autorità municipale.

Art. 52.

Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare o di aprire una via privata dovranno presentare al Sindaco il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno dell'Autorità municipale per rendere poi pubblica la nuova via.

Art. 53.

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, per la apertura dei quali non si abbia chiesto il nulla osta del Sindaco di cui l'articolo precedente, dovranno essere chiusi con un muro o cancellata da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nella cancellata di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà esser munita di serrame da conservarsi in modo atto da impedire il pubblico transito.

CAPO V.

Commissione di Edilizia ed Ornato

Art. 54.

E' istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di Edilizia e di Ornato a funzioni gratuite, composta: del Sindaco o dell'Assessore, da lui delegato ai pubblici lavori, presidente, e di otto commissari nominati dal Consiglio comunale; due di questi saranno scelti fra cinque proposti dal Consiglio direttivo del Collegio Padovano degli Ingegneri.

Fungerà da Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno, l'Ingegnere capo municipale.

Art. 55.

I commissari durano in carica per quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà interamente rinnovata.

Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli eletti dureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione.

Art. 56.

Le attribuzioni della Commissione consistono:

a) nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio;

b) nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni, e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale;

c) nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali;

d) nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti edilizi, che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del subur-

(Seduta 29 aprile)

bio anche per ciò che si attiene a restauri e manutenzione dell'antico.

Art. 57.

La Commissione si riunisce nella Residenza municipale, ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese col concorso di almeno cinque membri

Art. 58.

Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di farne speciale esame e di riferire per iscritto, nella prossima adunanza.

Il Sindaco potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l'esecuzione di qualsiasi progetto.

Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità, dei funzionari ed agenti municipali, nè le ispezioni che qualsiasi dei membri della Commissione edilizia credesse di fare.

Art. 59.

La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle domande favorevolmente accolte, il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. I suoi pareri dovranno sempre essere scritti nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

Art. 60.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive.

Art. 61.

L'ingegnere capo municipale, gli impiegati dell'ufficio civico dei Lavori pubblici ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VI.

Sorveglianza e penalità

Art. 62.

Le località nelle quali si eseguisce qualsiasi delle opere indicate nell'articolo 1 devono sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 63.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e sancite a termini degli articoli 200 e 201 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 n. 164. E' ammessa l'oblazione a sensi degli art. 202 e 203 della detta legge.

Art. 64.

Nei casi non urgenti il Sindaco, prima di trasmettere al Pretore il verbale di contravvenzione, potrà prescrivere mediante diffida al contravventore un termine onde egli eseguisca o rimuova quanto occorre per la perfetta osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata a mezzo di un messo comunale al contravventore nel luogo di ordinaria sua residenza apparente dai registri anagrafici. In caso di irreperibilità la diffida viene affissa all'Albo municipale.

Art. 65.

L'accertamento della contravvenzione e la relativa punizione o conciliazione non esimono il contravventore dall'obbligo di mettersi in regola con le disposizioni del presente regolamento. Il contravventore stesso, qualora non adempia al detto obbligo, vi sarà costretto dal Comune e per esso dal Sindaco e ciò secondo i casi con gli ordinari mezzi legali o con applicazione della facoltà sancita dall'art. 151 della legge comunale suddetta. Se la contravvenzione consiste in un'opera cominciata od anche compiuta contro le disposizioni del presente regolamento, l'opera stessa deve essere ridotta alle condizioni prescritte qualora ciò sia possibile, od altrimenti deve essere demolita: non potrà invocarsi in contrario la mancanza di opposi-



№ 905 REG. MUD. 6
VISTO PER BOLLO A CENT. SESSANTA
PADOVA LI

IL RICEVITORE

[Handwritten signature]

545

(Seduta 29 aprile)

zione da parte del Comune o dei suoi agenti all'inizio ed al progresso dell'opera abusiva.

CAPO VII

Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento e disposizioni transitorie

Art. 66.

L'osservanza di ogni disposizione del presente regolamento è obbligatoria per i proprietari di tutte le case del Comune.

Art. 67.

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

Art. 68.

Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti anteriori, avvisi o manifesti in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

Art. 69.

Il Consiglio comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti i proprietari di fabbrica devono uniformare le loro case alle disposizioni degli articoli 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

Art. 70.

Salve le disposizioni degli articoli 10, 11 della legge 12 giugno 1902 n. 185 non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa della Giunta municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole dell'arte.

Art. 71.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico dovrà essere immediatamente informato il Sindaco, che ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL' APPROVAZIONE

PROCESSO VERBALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 2 IN DATA 29 APRILE 1908 -

Testo tratto dalla raccolta a stampa delle
deliberazioni di C.C. relative all'anno 1908.



COMUNE DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

(*) **Seduta del giorno 29 Aprile 1907, ore 20.30**

PROCESSO VERBALE

Presenti all' appello

1. Levi-Civita, *Sindaco - Preside*

2. Cardin-Fontana	13. Wollemborg	24. Braga
3. Camerini	14. Mortari	25. Miari
4. Giusti	15. Anderlini	26. Bizzarini
5. Lussana	16. Marin	27. Beggiora
6. Viterbi	17. Rizzo	28. Turri
7. Collini	18. Alessio Giovanni	29. Mazzucato
8. Luzzato-Dina	19. Moschini	30. Mion
9. Zaniboni	20. Sarcinelli	31. Caburlotto
10. Alessio Giulio	21. Piccinato	32. Bordigiago
11. Catticich	22. Panebianco	33. Tornago
12. D' Arcais	23. Barbieri Andrea	34. Colpi

Sopraggiunti dopo l' appello

35. Tolomei	37. Molini	38. Barbieri Oreste
36. Melati		

Assenti

39. Castori	46. Gazzaniga	52. Brugi
40. Salvioli	47. Borgonzoli	53. Tedeschi
41. Frassinella	48. Barbato	54. De Benedetti
42. Cittadella-Vig.	49. Rossi	55. Fantinati
43. Norsa	50. Veronese	56. Breda
44. Treves dei Bonfili	51. Squarcina	57. Fiorazzo
45. Silvestri		

(*) La seduta indicata si riferisce al
1908 non al 1907

I Consiglieri rimasero in 57 per dimissioni date dai signori Brunelli-Bonetti nob. ing. Francesco e Barbaro co. comm. avv. Emiliano, e per morte del prof. cav. Bosma Giovanni.

Assiste il segretario-capo Canalini.

Visto che il numero dei presenti è sufficiente a' sensi di legge per la validità delle deliberazioni, il Preside dichiara aperta la seduta e scusa l'assenza dei signori Salvioli, Cittadella, Norsa, Frassinella, Gazzaniga, Rossi, Veronese e Brugi.

Pregati dal Preside, assumono l'ufficio di scrutatori per tutta l'adunanza i signori Moschini, Panebianco e Mazzucato.

CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA

Sessione straordinaria

Seduta pubblica del giorno 29 Aprile 1908 — ore 20.30

Presenti N. 38

Omissis

N. 2. Modificazioni al progetto di regolamento di edilizia e di ornato.

Preside. Prego il signor assessore co. Giusti di riferire.
Giusti legge la seguente relazione :

Signori Consiglieri,

Il Ministero dei lavori pubblici, in seguito ad esame del regolamento di edilizia, da voi approvato nel 2 maggio scorso, ha fatto invito di stralciare da esso le disposizioni le quali attengono all'igiene e dovranno far parte del regolamento relativo a tale materia ed ha additate motivatamente talune varianti.

Se le norme concernenti l'igiene erano state incluse nel regolamento edilizio ciò erasi fatto perchè esse trovansi pure nel regolamento ora in vigore e perchè non è ancora compiuta la elaborazione di un nuovo regolamento d'igiene per quanto concerne le abitazioni. Ma non poteva esservi, ne vi è, difficoltà di adottare il suggerimento ministeriale e quindi togliemmo dal regolamento edilizio le dette norme d'igiene e le includeremo nel nuovo regolamento che stiamo compilando su tale oggetto.

Le varianti additate dal Ministero vennero prese in accurato esame come risulta dal rapporto del nostro ufficio legale, rapporto che è in atti ed al quale ci riferiamo.

Soltanto stimiamo opportuno dirvi anche qui una parola su due modificazioni che non ci pare di poter accettare e che rivestono una qualche importanza.

Una concerne la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 40 del regolamento discusso il 2 maggio p. p. e conforme all'articolo 42 del regolamento ora in vigore corrispondente all'articolo 96 del regolamento 1 aprile 1869. Si tratta dell'obbligo dei proprietari delle case di provvedere a propria cura e spese alla manutenzione in buono stato dei pavimenti dei portici relativi. Il Ministero propone che l'onere dei proprietari di case, di riparare i guasti dei pavimenti dei portici, sia limitato soltanto al caso che i detti guasti siano imputabili ai detti proprietari, locchè nell'effetto pratico equivarrebbe ad esimerli dal detto onere accollandolo al Comune. Tale proposta ministeriale dipende dalla circostanza che non era noto al Ministero che l'obbligo della manutenzione del pavimento dei portici è qui radicato da remota e costante consuetudine, che il Ministero stesso, in consonanza alla giurisprudenza, afferma legittima dove esiste e che per Padova fu anche riconosciuta legittima dalla sentenza 15 luglio 1879 del Tribunale, giudicante in seconde cure.

Quella sentenza, dopo avere affermato che l'obbligo di cui si tratta mantiene il suo effetto nei Comuni i cui regolamenti in consonanza ad inveterate consuetudini lo sanciscono, soggiunge che "è incontestabile che quando fu attivata in queste provincie la legge di unificazione amministrativa sovra ricordata (20 marzo 1865) la manutenzione ed il restauro ai pavimenti dei sottoportici delle strade in Padova, forse per statuti, certo per consuetudine inveterata, incombevano ai proprietari delle case rispettive, tanto risultando da un regolamento della Congregazione municipale del 3 maggio 1846 e da avvisi del Podestà del 20 settembre 1823, del 5 marzo 1816 e del 3 novembre 1812 prodotti in causa, i quali riferendosi a statuti locali che si affermano conservati sempre in vigore, ne inculcavano ai proprietari medesimi la esecuzione con minaccia di procedervi d'ufficio a loro spese decorsi i termini ivi stabiliti". Prosegue la sentenza che non gioverebbe contestare la efficacia di tale consuetudine in base alle disposizioni relative alle susseguite attuazioni dei codici civili napoleonico, austriaco ed italiano, mentre con tali disposizioni furono tolte di mezzo soltanto le consuetudini nelle materie formanti oggetto dei detti codici ed invece la consuetudine in discorso riflette materia estranea ad essi. Soggiunge altresì la sentenza che "il regolamento municipale del 1 aprile 1869 nel quale all'art. 96, in base a questa consuetudine e al disposto degli articoli 116 della legge 20 marzo 1865 e 67 del relativo regolamento, il Consiglio comunale mantenne l'obbligo in questione a carico dei privati, fu debitamente approvato dalla Deputazione Provinciale e dal Ministero dell'Interno".

La sentenza era stata denunciata in cassazione, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile per vizio d'ordine.

Posteriormente alla detta sentenza si poterono rinvenire nel

Liber partium Consilii al titolo " *De porticibus selizandis* „ la Ducale emanata dal Doge Agostino Barbarigo nel 7 gennaio 1492, nella quale leggesi il brano che qui testualmente riportiamo: " *Et valde indecens sit quod loca unde transitum faciunt bestiae, sint habilia et ornata lapidibus, loca vero unde transeunt homines non; Propterea vadit pars - Quod quilibet qui habet tenet et possidet domos intra porta Civitatis Paduae tenentur et debeat selizari facere porticus omnes existentes subtus dictas domos de lapidibus coctis inter terminum anteriorum trium proximorum futurorum reducendo ipsas porticus ad paritatem prout melius fieri poterit. Et si non fecerint in dicto termino, cogi possint per Magnificum dominum Potestatem qui pro tempore erit, acceptis pignoribus seu mulcta indicta pro ut melius prefato Magnifico D. Potestati et deputatis ad utilia videbitur convenire „.*

Fu pure rinvenuta l'altra Ducale 4 agosto 1607 del Doge Leonardo Donato nella quale accennandosi ad un'annua tassa di ducati trecento si ingiunge che deva venir erogata: " *in accomodar le strade pubbliche et non in altro essendo tenuti tutti li particolari patroni delle case ognuno davanti la sua casa accomodar sotto gli porteghi et a dritta linea di quelli tutte quelle strade che devono essere adoperate da pedoni come è conveniente „.*

Pertanto è chiarita la legittimità della disposizione del regolamento del 1846 riprodotta in quello del 1869 e poi nell'attuale del 1889 e riproposta pel nuovo regolamento, che in conformità a precetto risaliente a quattro secoli or sono, se non anche più in là, sancisce l'obbligo dei proprietari delle case di Padova, di riattare i sottoportici delle case medesime.

L'altra modificazione proposta dal Ministero riguarda l'articolo 59 del regolamento che approvaste nella seduta del 2 maggio summentovata. In esso articolo dichiarasi che " *all'Autorità municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie, internandole quanto occorra nei muri:*

- a) le mensole, i ganci, i tubi ecc. per la pubblica illuminazione a gas;*
- b) i ganci ed i sostegni per fili conduttori elettrici;*
- c) le nicchie e le lastre pei pubblici pisciatoi;*
- d) le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli;*
- e) i quadri per gli avvisi ufficiali.*

Il Ministero osserva che talune delle applicazioni mentovate nell'articolo surriferito non possono costituire servitù legali di ordine pubblico. Ma sembra prevalente il riflesso che nel concetto di servitù stabilite per pubblica utilità, espressione usata nell'articolo 534 del codice civile il quale demanda a leggi e regolamenti speciali tutto ciò che concerne questa specie di servitù, debbano entrare tutte le applicazioni sopra mentovate. Infatti il citato articolo 534 del codice civile non è tassativo, come è fatto palese dalle parole " *ed altre opere pubbliche* „; inoltre qualsiasi delle ridette applicazioni si coordina a talun pubblico

servizio ed è indispensabile per il suo regolare esercizio; infine l'onere derivante ai privati è lievissimo e consono alle esigenze della vita sociale, le quali giustificano la limitazione al diritto di proprietà scritta nell'articolo 436 del codice civile e che subordina il diritto stesso alle leggi ed ai regolamenti. La persuasione che sia giuridica in ogni sua parte la disposizione proposta è data non solo dalle considerazioni che precedono, ma anche dall'esempio degli anteriori regolamenti edilizi di questo Comune e di quelli uniformi di altri moltissimi grandi Comuni del Regno, tutti sanciti dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza obiezioni nè difficoltà. Indichiamo a conferma di ciò l'articolo 62 del nostro attuale regolamento, sancito dal detto Ministero il 5 agosto 1892, l'articolo 61 del regolamento di Venezia sancito dal Ministero nel 7 settembre 1882, l'articolo 3 del regolamento di Firenze, sancito dal Ministero nel 20 dicembre 1887, l'articolo 90 del regolamento di Palermo, sancito dal Ministero nel 13 luglio 1889 e l'art. 44 del regolamento di Verona del 1878 e l'articolo 81 di quello 5 dicembre 1877 del Comune di Milano approvati pur questi due ultimi dal Ministero.

Confidiamo pertanto che anche per questa parte piacerà al R. Ministero di non insistere.

Per tutti gli altri rilievi ci riportiamo, come già vi dissi, al rapporto in atti dell'ufficio legale. Alle varianti accolte abbiamo coordinato le disposizioni votate nel 2 maggio 1907 e venne così ad essere variata nel nuovo testo la numerazione degli articoli.

In seguito all'esposto assoggettiamo al vostro voto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio comunale, modificando parzialmente il regolamento edilizio votato nella adunanza del 2 maggio 1907, delibera di approvare il regolamento medesimo nel nuovo testo che segue:

REGOLAMENTO EDILIZIO
DEL
COMUNE DI PADOVA

CAPO I.

Pratiche preventive alla esecuzione delle opere

Art. 1

Prima di intraprendere nuove costruzioni, di modificare le costruzioni esistenti, di eseguire o modificare decorazioni o tinte visibili da luogo pubblico, e di apporre nell'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, tende, padiglioni, stendardi, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali, deve essere prodotta domanda al Sindaco onde riconosca e dichiarare nulla ostare nei riguardi di ornato, e della viabilità pubblica. Il Sindaco delibera sentito il voto della Commissione di edilizia e d'ornato e dell'Ufficio Civico dei LL. PP. Riguardo agli appoggi di condutture aeree sulle facciate delle case per trasmissione di energia elettrica, le norme da prescriversi saranno determinate caso per caso dal Sindaco a sensi della prima parte e della lettera *e* dell'art. 12 del regolamento approvato con R. D. 25 ottobre 1895 n.° 642.

Art. 2

E' necessaria speciale domanda alla Giunta municipale per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzioni di ponti, di assiti od altri ripari. La Giunta delibera su tale domanda in modo definitivo.

Art. 3

Le domande di cui agli art. 1 e 2 dovranno essere regolari in linea di bollo, contenere tutte le notizie opportune ed indicare il giorno per l'inizio del lavoro. A corredo delle domande per qualsiasi delle opere contemplate all'art. 1 dovrà essere prodotto il relativo disegno. Se questo sarà in un solo

esemplare verrà trattenuto dall'Ufficio Civico dei LL. PP. Se il richiedente lo produrrà in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, gli sarà restituito con analoga menzione.

I disegni dovranno essere firmati da un Ingegnere o da un Architetto salvo i casi in cui il Sindaco, udito l'Ufficio dei LL. PP. o la Commissione di edilizia, riconoscesse, per la poca importanza del lavoro, sufficiente la firma del proprietario o di un suo rappresentante.

Le domande per opere di pittura o di scultura che dovessero essere esposte al pubblico potranno essere presentate con la sola firma dell'artista.

Le domande dovranno di regola essere evase nel termine non maggiore di un mese dalla presentazione. Se fosse necessario un termine maggiore, il Sindaco, prima del compiersi del mese dalla detta presentazione, ne darà avviso al richiedente indicando i motivi di ciò e il giorno nel quale l'evasione avrà luogo.

Art. 4.

I disegni saranno presentati in scala metrica in rapporto del 1/10 per l'insieme dell'opera e di 1:20 per i dettagli, segnando numericamente le misure principali. Ai disegni sarà unita una planimetria generale della località in scala almeno di 1:1000 dalla quale apparisca la precisa ubicazione della costruzione in relazione alle vicine.

Art. 5.

Trattandosi di rinnovazioni o restauri di un fabbricato, i tipi dovranno rappresentare distintamente il prospetto esistente dell'edificio, ed il nuovo che si intende di sostituirgli con tutti i dati richiesti dall'art. 4.

Art. 6.

Alle domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno pure unirsi i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Se tali disegni verranno presentati in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, sarà restituito al produttore con analoga menzione.

Dovrà essere comunicato al Sindaco anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Art. 7.

Il nulla osta dato dalla Giunta in base al presente regola-

mento s' intende impartito soltanto per ciò che attiene all' ornato, all' igiene e alla pubblica viabilità e non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della regolarità del progetto in linea tecnica nè di appartenenza dell' area al richiedente, e non lo dispensa dall' osservare le disposizioni consentite nella legge e nei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica e di igiene.

Art. 8.

Se venga rifiutato il nulla osta ad alcuna delle opere contemplate nell' art. 1, sarà data comunicazione al richiedente dal Sindaco del voto della Commissione edilizia.

Se venisse additata l' opportunità di varianti, il richiedente, che intenda uniformarvisi, dovrà presentare nuovi tipi.

Art. 9.

La concessione di occupazione di aree pubbliche mentovata nell' art. 2 che non contenesse l' espressa prefissione di un termine cesserà di avere effetto se il lavoro in contemplazione del quale fu fatta non venisse iniziato entro sei mesi o dopo iniziato non fosse regolarmente proseguito.

CAPO II.

Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere

Art. 10.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all' opera con un assito presentando la domanda relativa all' Autorità Municipale, la quale prescriverà le norme da eseguirsi.

Prima dell' impianto dell' assito il costruttore dovrà addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all' interno ed esser mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante la sospensione dei lavori.

Nell' interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Art. 11.

Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi a imporre la collocazione di segnali che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità Municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

Art. 12.

Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manomettersi dal privato in base a concessione fattagli si trovassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltitoi od infissi di qualsiasi genere di appartenenza del Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Sindaco del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione. Le cose suddette saranno spostate a spese di lui e a cura del Municipio.

Art. 13.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi che si deve accendere al cadere del giorno e mantenerla accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

Art. 14.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 15.

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari onde garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2.50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da compromettere la sicurezza. Le fronti dei ponti verso strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

Il Sindaco potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

Art. 16.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci, o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Sindaco provvederà a termini di legge.

Art. 17.

Nel riformare le fronti sì esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia pei passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

E' quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità. Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele

che valgano ad impedire qualsiasi franamento e sempre sotto la responsabilità di chi fabbrica.

Art. 18.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non sieno di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

Art. 19.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che sieno. Questi e quelli devono esser calati entro panieri o per appositi condotti, ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere imposte dal Sindaco a seconda dei casi.

Art. 20.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica sieno sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dalla Giunta municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

Art. 21.

Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale il Sindaco provvederà a norma di legge.

Art. 22.

Durante l'esecuzione di opere murarie, i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità governativa o municipale prescritta dai regolamenti.

CAPO III.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica.*Art. 23.*

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un' opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell' ufficio tecnico, che riferisce immediatamente in proposito al Sindaco, il quale fa intimare al proprietario l' ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d' urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi dell' art. 151 n.º 15 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 n.º 164.

Art. 24.

Gli apparecchi di riscaldamento devono essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d' incendio. Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe, ecc. devono possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumaiuoli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

Non è permessa la costruzione di cessi visibili dalla pubblica via.

Art. 25.

In generale dovranno per ogni fabbricato, e secondo la sua destinazione, essere osservate tutte le disposizioni legislative e quelle dei regolamenti governativi e municipali.

CAPO IV.

Altezza delle case - Opere esteriori ai fabbricati*Art. 26.*

Qualunque fabbrica da erigersi o costruirsi dovrà avere

l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza, salvo casi speciali, sarà determinata nella proporzione del doppio della larghezza della strada. Qualora esistano portici, la larghezza di questi sarà computata per metà nella larghezza della strada.

Una fabbrica situata in un crocicchio e che presenti due o più fronti sopra strade di larghezza disuguale, potrà essere elevata all'altezza corrispondente alla strada di larghezza maggiore.

Art. 27.

Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo precedente.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dal Sindaco sentita la Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 28.

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 4. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 4. A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici a solaio dovranno essere a cura e spese del proprietario soffittati a volta o con altro materiale escluso il soffitto a canniccio.

Art. 29.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dal Sindaco.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dal Sindaco.

Art. 30.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall'Ufficio Civico dei Lavori Pubblici.

Art. 31.

Le finestre dei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando fossero constatate l'assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, e la necessità di praticarle sul piano del marciapiede, saranno munite di lastre di pietra o metallo con trafori della larghezza massima di cm. 4 o di cristallo d'uno spessore conveniente.

Art. 32.

I balconi sporgenti sulla strada pubblica non potranno avere una sporgenza dal muro maggiore di metri 1.20, nè potranno esser fatti ad altezza minore di metri 4 dal piano stradale.

Art. 33.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dalla Giunta municipale.

Art. 34.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre comprese anche quelle di cantina e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite solidamente e in pietra da taglio o cemento.

Art. 35.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle.

Art. 36.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case senza esplicito permesso della Giunta municipale, braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via più di metri 1.50 e ad altezza inferiore di metri 3.

Art. 37.

Tutte le imposte ed i battenti di porte e botteghe fatte nuove o restaurate, che si trovino sulla linea del suolo stradale, dovranno aprirsi all'indentro, fatta eccezione per i serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da insegna; i quali però quando sono aperti devono essere fermati saldamente al muro al quale vengono addossati. Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri 2.50 non potranno essere munite di inferriata sporgente nè di battenti o persiane apertisi all'infuori.

Le imposte delle finestre dei piani superiori non saranno possibilmente a volata se non costruite a giorno e munite di solida ferramenta di sostegno.

Art. 38.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile della pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

Art. 39.

Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchi di galleria è tollerato lo scarico delle piovane a rasosuolo e sotto allo scarico a rasosuolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30×0.40 .

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

Art. 40.

Nel caso di rottura di qualche tubo di condotta delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario che verrà prescritto dal Sindaco.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dei marciapiedi.

Art. 41.

Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Art. 42.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati, si dovrà chiedere il nulla osta del Sindaco, presentando regolare istanza come all' articolo 1 accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi.

Art. 43.

Ottenuto regolare nulla osta di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale e cioè a fare tutto il fabbricato progettato e senza varianti che non sieno state regolarmente approvate.

Art. 44.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

Art. 45.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni al Sindaco.

Art. 46.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I possessori di facciate decorate sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. I possessori di facciate non decorate o non notevolmente decorate devono mantenere le facciate stesse pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta in armonia con lo stile antico e moderno ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno il Sindaco farà regolare

diffida ai proprietari di case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra accordando tre mesi di tempo per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino a detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni 20. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi articoli 76-77-78. La contravvenzione e il pagamento eventuale dell'oblazione in conformità ai detti articoli non esonerano il proprietario dall'esecuzione del restauro anche senza nuova diffida e ove tale restauro non venga fatto potrà esser rilevata senz'altro nuova contravvenzione pure applicando i predetti articoli 76-77-78 del presente regolamento.

Art. 47.

Il Sindaco per ragioni di pubblico servizio, previo avviso all'interessato, ha facoltà di far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie, internandoli quanto occorre, nei muri:

- a) le mensole, i ganci, i tubi ecc. per la pubblica illuminazione a gas;
- b) i ganci ed i sostegni per fili conduttori elettrici;
- c) le nicchie e le lastre pei pubblici pisciatoi;
- d) le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli.

Art. 48.

I numeri civici, collocati su ogni singolo fabbricato a cura del Sindaco, devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto.

Gli indicatori delle vie sono apposti a spese civiche nei luoghi stabiliti dal Sindaco ed il proprietario delle case non può sottrarli alla pubblica vista.

Art. 49.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna, o cartello, o scritta.

Art. 50.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accessi, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

Art. 51.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediatamente notizia all' Autorità municipale.

Art. 52.

Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare o di aprire una via privata dovranno presentare al Sindaco il relativo progetto ed ottenerne l' approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno dell' Autorità municipale per rendere poi pubblica la nuova via.

Art. 53.

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, per la apertura dei quali non si abbia chiesto il nulla osta del Sindaco di cui l' articolo precedente, dovranno essere chiusi con un muro o cancellata da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nella cancellata di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà esser munita di serrame da conservarsi in modo atto da impedire il pubblico transito.

CAPO V.

Commissione di Edilizia ed Ornato*Art. 54.*

E' istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di Edilizia e di Ornato a funzioni gratuite, composta: del Sindaco o dell' Assessore, da lui delegato ai pubblici lavori, presidente, e di otto commissari nominati dal Consiglio comunale; due di questi saranno scelti fra cinque proposti dal Consiglio direttivo del Collegio Padovano degli Ingegneri.

Fungerà da Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno, l' Ingegnere capo municipale.

Art. 55.

I commissari durano in carica per quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà interamente rinnovata.

Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli eletti dureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione.

Art. 56.

Le attribuzioni della Commissione consistono :

a) nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio ;

b) nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni, e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale ;

c) nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali ;

d) nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti edilizi, che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio anche per ciò che si attiene a restauri e manutenzione dell'antico.

Art. 57.

La Commissione si riunisce nella Residenza municipale, ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese col concorso di almeno cinque membri.

Art. 58.

Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di farne speciale esame e di riferire per iscritto, nella prossima adunanza.

Il Sindaco potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l'esecuzione di qualsiasi progetto.

Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità, dei funzionari ed agenti municipali, nè le ispezioni che qualsiasi dei membri della Commissione edilizia credesse di fare.

Art. 59.

La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle

domande favorevolmente accolte, il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. I suoi pareri dovranno sempre essere scritti nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

Art. 60.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive.

Art. 61.

L'ingegnere capo municipale, gli impiegati dell'ufficio civico dei Lavori pubblici ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VI.

Sorveglianza e penalità

Art. 62.

Le località nelle quali si eseguisce qualsiasi delle opere indicate nell'articolo 1 devono sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 63.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e sancite a termini degli articoli 200 e 201 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 n. 164. E' ammessa l'oblazione a sensi degli art. 202 e 203 della detta legge.

Art. 64.

Nei casi non urgenti il Sindaco, prima di trasmettere al Pretore il verbale di contravvenzione, potrà prescrivere mediante diffida al contravventore un termine onde egli eseguisca o rimuova quanto occorre per la perfetta osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata a mezzo di un messo comunale al contravventore nel luogo di ordinaria sua residenza apparente dai registri anagrafici. In caso di irreperibilità la diffida viene affissa all' Albo municipale.

Art. 65.

L'accertamento della contravvenzione e la relativa punizione o conciliazione non esimono il contravventore dall'obbligo di mettersi in regola con le disposizioni del presente regolamento. Il contravventore stesso, qualora non adempia al detto obbligo, vi sarà costretto dal Comune e per esso dal Sindaco e ciò secondo i casi con gli ordinari mezzi legali o con applicazione della facoltà sancita dall' art. 151 della legge comunale suddetta. Se la contravvenzione consiste in un' opera cominciata od anche compiuta contro le disposizioni del presente regolamento, l'opera stessa deve essere ridotta alle condizioni prescritte qualora ciò sia possibile, od altrimenti deve essere demolita: non potrà invocarsi in contrario la mancanza di opposizione da parte del Comune o dei suoi agenti all'inizio ed al progresso dell'opera abusiva.

CAPO VII

**Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento
e disposizioni transitorie**

Art. 66.

L'osservanza di ogni disposizione del presente regolamento è obbligatoria pei proprietari di tutte le case del Comune.

Art. 67.

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

Art. 68.

Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti anteriori, avvisi o manifesti in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

Art. 69.

Il Consiglio comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti proprietari di fabbrica devono uniformare le loro case alle disposizioni degli articoli 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

Art. 70.

Salve le disposizioni degli articoli 10, 11 della legge 12 giugno 1902 n. 185 non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa della Giunta municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole dell'arte.

Art. 71.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico dovrà essere immediatamente informato il Sindaco, che ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Preside. Dichiaro aperta la discussione generale.

Camerini. Da parecchio tempo, mi pare 15 o 16 anni or sono, ebbi a lamentare in questo Consiglio comunale la mancanza di un piano regolatore che doveva, a mio avviso, esser già fatto prima che la terra fuori Barriera Mazzini (allora Porta Codalunga) avesse potuto esser messa a disposizione per acquisti. Quella terra è stata acquistata dalla Società Veneta per imprese e costruzioni, ed io in allora feci un elogio ai preposti di quell'amministrazione perchè in quell'apprezzamento di terra lasciavano libere alcune linee abbastanza atte a servire per future vie di quel quartiere.

Oggi noi abbiamo a pagare il danno della poca previdenza avutasi da parte dell'Amministrazione comunale e lo paghiamo quando nella costruzione del nuovo Corso del Popolo, o per la sistemazione di quella località dobbiamo sostenere una forte spesa di esproprio. Fra non molto, e credo di non errare, il tratto che sta fra il futuro Corso del Popolo e Porta Venezia sarà coperto di nuovi fabbricati. Non vorrei che la mancanza di un piano regolatore anche di quella zona portasse poi le stesse

conseguenze che abbiamo risentite dalla mancanza del piano regolatore pel terreno cui dianzi ho accennato.

Per questa ragione vengo a fare una vivissima raccomandazione alla Giunta onde provveda al piano regolatore di quella zona per evitare che si abbia a costruire a capriccio in quella località e per evitare un altro danno, che certo risentirebbe l'amministrazione comunale qualora, costretta da necessità a costruire una strada diretta, dovesse espropriare le nuove fabbriche sorte lungo la stessa.

Credo altresì necessario il piano regolatore perchè in quella località, che si può dire è il centro industriale della città, vicino alla ferrovia, possono sorgere degli stabilimenti industriali che per le loro esalazioni ostacolano il sorgere in vicinanza ad essi di villini o di case.

Il piano regolatore, anzichè danno, porterà vantaggio all'amministrazione comunale, inquantochè, quando sarà fatto, i terreni contemplati da esso acquisteranno in valore ed allora il Comune potrà risentire anche l'utile derivante dalla sovrimposta sul reddito dei terreni stessi. Per queste ragioni confido che la Giunta vorrà accettare questa mia raccomandazione, e cioè: che in una prossima sessione consigliare la Giunta abbia a presentare all'approvazione del Consiglio il piano regolatore per la sistemazione di quella zona che va dal futuro Corso del Popolo a Porta Venezia.

Barbieri Andrea. Sono soddisfatto che il cons. Camerini abbia colla sua autorevole parola toccato questo argomento, inquantochè io ho fatto la stessa considerazione in altra occasione.

Aggiungo che un piano regolatore costa poco tempo, poca fatica e minima spesa, mentre ogni giorno che passa può costituire un aumento di danno per il Comune e di responsabilità per la nostra Amministrazione.

Giusti (assessore) Accetto volentieri la raccomandazione del cons. Camerini; ma non proprio per impegnare la Giunta a portare il progetto nella prossima sessione del Consiglio, questo no: ci vuole un po' di tempo perchè oltre al piano regolatore di cui fu detto testè bisognerebbe portare anche l'altro piano del quale già disse altre volte il cons. Barbieri, e che riflette diversa località.

Come ha benissimo detto il cons. Barbieri non sarà difficile compiere lo studio e presentare il disegno del piano regolatore, nè ci vorrà gran tempo; sarà questione di mettersi d'accordo nelle idee. E' molto grave invece il pensiero degli oneri legali che importa un piano regolatore; da un lato quelli che incombono ai proprietari dei terreni, dall'altro quelli che gravano sull'amministrazione di fare cioè le strade in quel dato tempo perchè altrimenti nessun effetto ha il piano regolatore.

Accetto la raccomandazione del cons. Camerini; porteremo il progetto in Consiglio; discuteremo le questioni di massima e, se il Consiglio crederà, approverà. Giunta e Ufficio Tecnico dal canto loro sono dispostissimi a farlo.

Camerini. Avevo limitato il tempo perchè reputo

dannoso al Comune il ritardo di questo progetto, ma confido che la Giunta lo presenterà il più presto possibile.

Preside. Ciò posto, se nessun altro chiede di parlare sul regolamento come dianzi proposto porrò ai voti l'ordine del giorno della Giunta.

Nessun altro avendo chiesta la parola nè sulla discussione generale nè sugli articoli del regolamento, il Preside mette ai voti, peralzata di mano, la proposta della Giunta.

La proposta risulta quindi approvata all'unanimità, ed il Preside proclama l'esito della votazione.

Omissis

IL PRESIDE
f. G. LEVI - CIVITA

Il Consigliere anziano
f. CARDIN-FONTANA

Il Segretario-Capo
f. A. CANALINI

Padova li 25 maggio 1908

La presente copia è conforme all'originale e serve ad uso d'ufficio. La deliberazione venne pubblicata per copia all'Albo Municipale nel giorno 30 aprile 1908 e non furono insinuati reclami contro la medesima.

IL SEGRETARIO-CAPO

M. Canalini

N. 458

Approvato dalla G. I. A. in adunanza
del 26 giugno 1908

Il Prefetto
[S.S.] f. Ceccato

[S.S.] di prot. 10902 II

1-7-08

Reg. 4091
2-7-08